



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 702/2009 R.G.E.

Il G.E.

visto il progetto di distribuzione depositato dal Professionista delegato e lette le ivi allegato osservazioni (*“In data 03 febbraio 2021, sono pervenute osservazioni al progetto di distribuzione da parte dell’Avv. Michele Amato, difensore del creditore procedente Sig. ██████████ e del creditore intervenuto ██████████ s.r.l., il quale contesta l’assegnazione, in via preliminare, dei compensi spettanti al Professionista Delegato”*);

riportato di seguito il contenuto delle osservazioni, per quanto di interesse: *“il progetto propone di assegnare, preliminarmente, la somma di € € 6.720,80 “all’ Avv. Angela Monica De Meo, delegato dal G.E. per l’espletamento dell’attività delegata come da liquidazione dell’Ill.mo G.E.” per poi distribuire il residuo importo di € 6.359,11 (ovvero: € 13.079,91 – € 6.720,80) proporzionalmente tra gli altri crediti ex art. 2770 c.c. “in proporzione fra i creditori che le hanno sostenute considerando un coefficiente di proporzionalità pari a 0.48009080723”; 4. Detta proposta di graduazione e ripartizione non è divisibile, in quanto l’art. 2770 c.c. non prevede alcuna preferenza dei compensi per l’attività delegata rispetto alle altre spese e competenze sostenute dal creditore procedente (e dagli altri creditori diligenti) nell’interesse della procedura espropriativa. 5. Pertanto, una volta attribuiti alla Professionista Delegata gli importi a carico dell’aggiudicatario (e da quest’ultimo preventivamente versati), sia i compensi per l’attività delegata, sia gli importi ex art. 2770 c.c. sostenuti dai creditori, stante l’incapienza della somma da ripartire, dovranno essere tutti pagati nella medesima proporzione, secondo 3 il prospetto di seguito proposto: Importo disponibile sul c/c € 13.080,89 Oneri a carico dell’aggiudicatario € 572,00 Spese anticipate dalla Delegata € 15,48 Importo da ripartire € 12.493,41 Crediti ex art. 2770 c.c. spettante pagabile Attività delegata € 5.561,32* € 3.694,37 ██████████ € 8.232,04 € 5.468,52 ██████████ € 3.100,00 € 2.059,32 ██████████ srl € 1.913,60 € 1.271,20 Totale € 18.806,96 € 12.493,41 Coefficiente di proporzionalità 0,6642972 *errata corrige: € 5.561,32= € 6.148,80 - € 572,00 - € 15,48; Si confida nell’accoglimento delle presenti osservazioni e nella conseguente modifica del progetto di graduazione e distribuzione in conformità al prospetto, con riserva di ogni ulteriore deduzione ed eccezione”*;

ritenuto di condividere le deduzioni del creditore, per le ragioni che seguono;

premesso che nella specie non risulta in contestazione la natura e l’entità delle spese specificate dalla parte creditrice, riconosciute, al pari dei compensi dell’Ausiliario, quali *“crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”* ai sensi dell’art. 2770 c.c., ma solo la possibilità di soddisfazione preferenziale dei crediti dell’Ausiliario (Delegato/Custode) rispetto alle ulteriori spese di cui all’art. 2770 c.c.;

osservato che:

- il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il



principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore precedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli artt. 2755 c.c. (ai sensi del quale "*i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi*"), 2770 c.c. (il quale dispone che "*i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi*") e 2777 c.c. (in forza del quale "*I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario*");

- le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore precedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore precedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono;

- rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli Ausiliari (Esperto stimatore, Delegato e Custode), le spese relative al compenso spettante al difensore del creditore diligente, e dunque qualificabili di comune interesse - liquidate dal G.E. (o dal Delegato sulla base dei parametri di legge) -;

rilevato che, come condivisibilmente esposto dal creditore, "*l'art. 2770 c.c. non prevede alcuna preferenza dei compensi per l'attività delegata rispetto alle altre spese e competenze sostenute dal creditore precedente (e dagli altri creditori diligenti) nell'interesse della procedura espropriativa*";

considerato invero che, trattandosi nella specie di spese tutte di pari natura (art. 2770 c.c.), non può riconoscersi la previa soddisfazione dell'Ausiliario, nemmeno ai sensi dell'art. 8 DPR 115/2002, la cui lettera parimenti non permette di avallare l'assunto del Delegato; di talchè, dovrà procedersi al riparto in applicazione del coefficiente proporzionale del caso, stante l'incapienza della somma da ripartire (le spese ai sensi dell'art. 2770 c.c. dovranno essere corrisposte nella medesima proporzione in favore dei legittimati);

rilevato infatti che non constano addentellati normativi che legittimino una difforme esegesi;

ritenuta infine la giurisprudenza richiamata dal Delegato non perfettamente conferente poiché attinente a procedura fallimentare e a ogni modo non condivisibile, non potendosi ammettere la erogazione delle somme al Delegato/Custode sulla base del mero decreto di liquidazione, oltretutto senza la necessità di piano di riparto, essendo quest'ultimo passaggio necessario per la valutazione complessiva delle posizioni ai fini di eventuale incapacienza;

osservato da ultimo che nella fattispecie invero si sarebbe verosimilmente profilata la antieconomicità della procedura, ove segnalato tempestivamente al G.E.;

visto l'art. 512 c.p.c.;



p.q.m.

manda al Delegato per le necessarie correzioni, ossia perché riformuli, entro gg. 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, il piano di riparto, nei termini indicati in parte motiva, in seguito procedendo all'approvazione dello stesso come da delega (nuova sottoposizione alle parti del progetto modificato).

Si comunichi.

Bari, 23/04/2021

Il G.E.

Chiara Cutolo

